

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.